



Città di Saluzzo

REGOLAMENTO

ESPOSIZIONE

AUTO USATE

Il presente Regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 14/05/1997

Art. 1

Norme generali

Per “esposizione delle auto usate” deve intendersi l’esposizione sul suolo pubblico, o privato con servitù di pubblico passaggio, individuato dall’Amministrazione comunale, con finalità di semplice illustrazione, contrattazione e/o eventuale vendita di automobili, motoveicoli, furgoni e camper già immatricolati di esclusiva proprietà privata.

Art. 2

LA “esposizione delle auto usate”, istituita ai sensi della Legge Regionale 7.9.1987, n. 47, si svolge la 2^a domenica di ogni mese presso l’area di Piazza d’Armi - Via Don Soleri, dalle ore 8,00 alle ore 12,30. Nel caso in cui nella stessa area debbano svolgersi altre manifestazioni, l’Amministrazione comunale si riserva di rinviare l’esposizione delle auto ad altra data dandone preventiva comunicazione ai soggetti organizzatori.

Art. 3

La manifestazione ha come scopo quello di favorire l’incontro tra chi vuole vendere il proprio veicolo usato e chi ha interesse all’acquisto o semplicemente intende acquisire specifiche informazioni e conoscenze per meglio orientarsi sul mercato.

Art. 4

Possono partecipare alla manifestazione esclusivamente i soggetti che non esercitino in modo professionale l’attività di compravendita di veicoli nuovi ed usati o comunque un’attività di intermediazione nella compravendita dei mezzi oggetto della mostra; tali soggetti potranno porre in vendita i veicoli di cui sono proprietari.

È esclusa ogni forma di procura o delega alla vendita. Ogni espositore potrà esporre un solo veicolo.

I veicoli dovranno essere dislocati nell’apposita area individuata nella planimetria allegata al presente regolamento, e comunque in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione stradale.

Art. 5

I veicoli esposti dovranno essere accompagnati da tutti i documenti che ne attestino l’effettiva proprietà da parte dell’espositore.

Art. 6

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di verificare, in occasione di ciascuna

esposizione, l'effettivo possesso da parte dei partecipanti dei requisiti di cui ai punti precedenti, e di disporre l'esclusione dei soggetti che, a suo insindacabile giudizio, non abbiano i requisiti previsti, senza che per ciò si abbia nulla a pretendere.

Art. 7

Nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, la manifestazione verrà organizzata dai soggetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 47/87 che presentino apposita istanza ai sensi dell'art. 9 della L.R. 47/87. L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare agli stessi l'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 47/87.

Art. 8

Il soggetto organizzatore provvederà alla ricezione delle domande di adesione e all'assegnazione degli spazi espositivi. Le domande, complete dei dati anagrafici dell'espositore nonché delle notizie sul mezzo posto in vendita, dovranno essere trattenute dal soggetto organizzatore per almeno tre mesi dalla data di presentazione, e messe eventualmente a disposizione dell'Amministrazione comunale su sua richiesta.

Art. 9

L'assolvimento degli obblighi relativi alla tassa per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche saranno a carico degli organizzatori. La tassa sarà commisurata alla superficie di volta in volta occupata.

Gli organizzatori potranno rivalersi sugli espositori per la sola copertura delle spese sostenute per l'organizzazione della manifestazione. Tali spese dovranno essere comunicate, in modo dettagliato, all'Amministrazione comunale. Nella domanda di autorizzazione da inoltrarsi all'Amministrazione Comunale ai sensi del punto 6) dovrà essere indicata la cifra richiesta agli espositori per la partecipazione alla mostra. Eventuali successive variazioni della suddetta cifra dovranno essere comunicate preventivamente all'Amministrazione comunale.

Gli organizzatori non potranno in alcun modo pretendere dagli espositori compensi di qualsiasi natura quale corrispettivo per gli affari conclusi fra venditori e acquirenti.

Sono altresì tenuti a rilasciare agli espositori una ricevuta attestante la quota di partecipazione percepita e precedentemente comunicata all'Amministrazione comunale.

Su tale ricevuta dovrà essere fatta esplicita menzione che non saranno dovuti compensi aggiuntivi rispetto alla prefissata quota di partecipazione.

Art. 10

Gli organizzatori sono tenuti a lasciare pulita l'area espositiva, sgomberandola da ogni eventuale residuo.

Art. 11

È fatto salvo il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, nonché di ogni eventuale altra normativa dovesse nel frattempo intervenire a disciplinare il settore di cui trattasi.

Art. 12

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità circa eventuali vertenze e controversie che dovessero insorgere fra i soggetti venditori e gli acquirenti.

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno tutte le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, nonché le disposizioni del vigente codice della strada.

INDICE

Art.	1	pag.	3
Art.	2	pag.	3
Art.	3	pag.	3
Art.	4	pag.	3
Art.	5	pag.	3
Art.	6	pag.	3
Art.	7	pag.	4
Art.	8	pag.	4
Art.	9	pag.	4
Art.	10	pag.	5
Art.	11	pag.	5
Art.	12	pag.	5
Art.	13	pag.	5